

Città di Boves



Regolamento

**Comunale di definizione dei criteri per
l'assegnazione di alloggi siti in frazione
Castellar
da destinare ad emergenza abitativa**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 in data 29 dicembre 2014

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di assegnazione transitoria e temporanea di alloggi di proprietà del Comune di Boves, siti in frazione Castellar, ristrutturati e oggetto del progetto "Emergenza Casa 2013/2014 – Misura 2" finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, esclusi dal patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, a nuclei familiari e/o a persone in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare domanda per l'assegnazione transitoria e temporanea di alloggi di proprietà comunale per il superamento di situazioni di emergenza abitativa i nuclei familiari che alla data della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Destinatari di un provvedimento di sfratto;
- b) Essere residenti nel Comune di Boves da almeno 3 anni (con esclusione dei figli minori);
- c) Essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o di regolare permesso di soggiorno (tutti i componenti il nucleo);
- d) Non essere titolare di proprietà, usufrutto, uso di abitazione né assegnatario di alloggio di edilizia popolare su tutto il territorio nazionale e internazionale salvo per soggetti che godano di asilo politico.

Il coniuge e/o i conviventi della persona richiedente non devono trovarsi nelle situazioni di cui al precedente punto d) ed essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, lettere b) e c).

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell'alloggio, dovrà immediatamente essere comunicata agli uffici comunali.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità può essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate della relativa documentazione, devono essere indirizzate all'Ufficio Sociale del Comune di Boves.

La domanda deve indicare:

- a) La residenza del richiedente;
- b) La composizione del nucleo familiare;
- c) Documentazione attestante il reddito e la situazione patrimoniale del nucleo familiare;

alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia dei documenti di identità e/o dei permessi di soggiorno di tutto il nucleo familiare;
- b) Dichiarazione di non aver alloggi di proprietà e altri immobili o diritti reali di godimento;
- c) Eventuale copia di provvedimento di sfratto esecutivo;
- d) Eventuale copia di provvedimento o attestato di inagibilità di locale abitativo occupato rilasciato dall'ASL;
- e) Eventuale relazione servizi sociali;
- f) Altri documenti che possano comprovare lo stato di indigenza del richiedente.

ART. 4 – PRIORITA'

Gli alloggi di proprietà comunale verranno assegnati a titolo transitorio e temporaneo per la durata stabilita dal successivo art. 6, dando priorità alle persone o ai nuclei familiari che versino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) Comprovata indigenza;
- b) Presenza di figli minori con un solo genitore;
- c) Presenza di figli minori;
- d) Essere destinatari di provvedimento di sfratto esecutivo senza possibilità di proroga rilasciato dal Tribunale competente.

ART. 5 – COMMISSIONE PER ASSEGNAZIONE

Gli alloggi verranno assegnati da apposita Commissione, così costituita:

- Segretario comunale – Presidente;
- Assessore ai servizi sociali - membro;
- Capigruppo consiliari - membri;
- Assistente sociale del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese – membro

Preliminarmente all'esame dell'istanza da parte della Commissione, la richiesta sarà oggetto di apposita relazione sociale.

La Commissione, dopo aver preso atto della domanda e della relazione sociale, deciderà in merito all'assegnazione transitoria e temporanea dell'alloggio.

Il Presidente della Commissione provvederà tempestivamente all'assegnazione con proprio atto di determinazione.

ART. 6 – DURATA ASSEGNAZIONE

Considerata la finalità dell'assegnazione, il diritto ad abitare i locali assegnati a carattere transitorio ha una **durata massima di 6 (sei) mesi**. Non si può riassegnare agli stessi componenti del nucleo prima che siano trascorsi 4 (quattro) anni dall'ultima assegnazione.

Alla scadenza dei 6 mesi, il Responsabile del servizio sociale del Comune, sentiti gli uffici del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, provvederà a comunicare all'assegnatario, a mezzo notifica, i termini entro i quali è tenuto a lasciare libero l'alloggio.

Potranno essere valutate da parte della Commissione eccezionali e comprovate proroghe non superiori ad ulteriori 6 mesi.

ART. 7 – INDENNITA' DI OCCUPAZIONE

L'indennità di occupazione a carico dell'assegnatario dell'alloggio, da versarsi mensilmente verrà stabilita dalla Commissione in base alla situazione reddituale con un massimo di € 100,00 mensili.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario dell'alloggio è tenuto a:

- a) Farsi carico delle utenze relative all'alloggio assegnato, rimborsando le relative spese al Comune;
- b) Conservare con cura gli eventuali arredi già in dotazione all'alloggio al momento della consegna dei locali;
- c) Mantenere in buono stato di conservazione i locali assegnati e gli spazi di comune utilizzo;
- d) Riconsegnare i locali all'Amministrazione comunale nelle identiche condizioni in cui si trovava l'alloggio al momento dell'assegnazione, salvo il normale deterioramento d'uso;

All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di un incaricato dell'Ufficio tecnico comunale con l'assegnatario, i quali, sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dei locali oggetto di assegnazione, provvederanno a redigere e firmare apposito verbale.

Analoga procedura verrà seguita al momento del rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario al fine di verificare l'ottemperanza da parte dello stesso di quanto previsto ai punti b), c) e d) del presente articolo.

In caso si riscontrassero mancanze e/o danneggiamenti rispetto quanto verbalizzato alla consegna, il Comune agirà per il recupero delle relative somme.

E' facoltà dell'Amministrazione verificare lo stato di mantenimento degli alloggi periodicamente

ART. 9 – COMPORTAMENTI VIETATI E RELATIVE SANZIONI

E' rigorosamente vietato ospitare per il pernottamento persone diverse da quelle autorizzate dall'Amministrazione comunale; è compito del servizio sociale e /o degli organi di Polizia Locale provvedere a monitorare periodicamente tale situazione.

E' altresì vietato portare mobilio proprio.

ART. 10 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione viene disposta dalla Commissione di cui all'art. 5, nei confronti dell'assegnatario e del suo nucleo familiare nel caso che lo stesso:

- Abbia disatteso una o più norme contenute nel presente regolamento;
- Non provveda al pagamento di quanto dovuto ex artt. 7 e 8;
- Abbia utilizzato l'alloggio per attività illecite;
- Non tenga un comportamento civile e corretto nei confronti del vicinato;
- Abbia arrecato gravi danni a quanto concesso in uso.

ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si intende competente la Commissione di cui all'art. 5.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, a norma dello Statuto comunale, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune.